I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1668/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi, quando sia necessario compensare gli effetti delle misure di cui all'articolo 1 del presente regolamento ;

cosiderando che occorre fissare gli importi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69 in base a un criterio forfettario ; che appare possibile rinunciare alla loro applicazione, ove l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 di detto regolamento sia irrilevante ;

considerando che taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli contengono anche zucchero ;

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco è diminuito, in Francia, dell'11,11 %, ossia di 2,36 unità di conto per 100 kg ;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'incidenza di tale diminuzione sui prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ; che tale incidenza è identica per le importazioni e le esportazioni ;

considerando che, in sede d'applicazione dell' articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (2), si tiene conto, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1586/69, degli articoli 1, 2 e 3 di quest'ultimo ; che è opportuno specificare i casi in cui occorre tener conto di tali articoli e precisare l'incidenza dell'articolo 5 precitato per ciascuno di questi casi ;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1586/69 ha prorogato per la Francia, fino a una data da stabilire il più rapidamente possibile, il periodo di sospensione di cui all'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 del Consiglio, del 30 maggio 1968, relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (3) ; che dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la sospensione suddetta non ha più ragion d'essere per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le sovvenzioni concesse dalla Francia all'importazione e gli importi di compensazione da essa riscossi

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

all'esportazione per il settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Alla cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], espressa in unità di conto, si applica il coefficiente 0,8889.

Articolo 3

Il periodo di sospensione previsto dall'articolo 4, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 653/68 termina, per i prodotti ai quali si riferisce il regolamento (CEE) n. 865/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [2], e per le operazioni soggette a tale regolamento, alle ore O del giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1969.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'11 agosto 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1969.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

---

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.

(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

ALLEGATO

Sovvenzioni all'importazione e importi compensativi all'esportazione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi compensativi (FF/100 kg)
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate):	
B	altre:	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	7,50
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:	
A	Puree e paste di marroni:	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	6,20
B	marmellate di agrumi:	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	7,20
C	altre:	
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	7,20
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
A	con densità superiore a 1,33 a 15° C:	
I	di uve:	
b)	altri :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
II	altri :	
b)	non nominati :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C :	
I	di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
b)	di valore uguale o inferiore a 18 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di uve :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	2. di mele :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	3. di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	4. miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
II	altri :	
b)	aventi valore uguale o inferiore a 30 u.c. per 100 kg di peso netto :	
	1. di arance :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	2. di pompelmi e di pomeli :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	3. di limoni :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	4. di altri agrumi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	5. di ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	6. di pomodori :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Sovvenzioni e importi di compensazione FF/100 kg
	7. di altri frutti e ortaggi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	8. Miscugli :	
	aa) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40
	bb) altri :	
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	6,40

REGOLAMENTO (CEE) N. 1669/69 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1969

relativo a talune misure da adottare nel settore dello zucchero a seguito della svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1586/69, i prezzi d'intervento in Francia, nel settore dello zucchero, sono diminuiti dell'11,11 %, ossia di 13,11 franchi per 100 kg, per il prezzo d'intervento dello zucchero bianco valevole nella zona più eccedentaria, e di 11,41 franchi per 100 kg, per lo zucchero greggio di barbabietola ;

considerando che i prezzi d'intervento devono essere adottati in funzione della qualità dello zucchero offerto all'organismo d'intervento ; che è necessario applicare alle maggiorazioni e alle riduzioni a tal uopo fissate una diminuzione corrispondente a quella applicata ai prezzi d'intervento ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 prevede che gli importi che devono essere pagati dalla Francia, conformemente ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, per gli altri interventi sul mercato interno, vengono diminuiti di un importo da stabilire tenendo conto dell'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ; che specialmente nel settore dello zucchero entra in gioco la restituzione alla produzione ; che è inoltre necessario prevedere misure complementari per il regime di compensazione delle spese di immagazzinamento ;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1586/69, la Francia accorda sovvenzioni all'importazione in provenienza dagli Stati membri e dai paesi terzi e riscuote importi di compensazione all'esportazione verso gli Stati membri e i paesi terzi, sempreché sia necessario compensare gli effetti delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del suddetto regolamento ;

considerando che è opportuno fissare gli importi di cui all'articolo 3 con criterio forfettario ; che è possibile rinunciare all'applicazione di tali importi quando l'incidenza delle misure di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento è irrilevante ; che l'effetto delle misure contemplate agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1586/69 é identico per le importazioni e per le esportazioni ;

(1) GU n. 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.